



# **COMUNE DI CAIVANO**

**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Elenco dei beni confiscati
- Art. 4 Modalità gestione
- Art. 5 Amministrazione diretta - Utilizzo istituzionale
- Art. 6 Concessione a titolo gratuito
- Art. 7 Convenzione ed obblighi del Concessionario
- Art. 8 Durata della concessione
- Art. 9 Cessione del bene e del contratto
- Art. 10 Controlli
- Art. 11 Decadenza e revoca della concessione
- Art. 12 Concessione a titolo oneroso
- Art. 13 Determinazione del canone
- Art. 14 Modalità di assegnazione
- Art. 15 Requisiti soggettivi
- Art. 16 Provvedimento autorizzativo e stipula del contratto
- Art. 17 Durata
- Art. 18 Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, le modalità, i criteri e le condizioni per la l'amministrazione diretta e per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio comunale, ai sensi dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 159/2011.

### **ART. 2 - FINALITÀ**

1. In conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, l'amministrazione diretta e la concessione dei beni confiscati sono finalizzate al pieno utilizzo dei beni immobili confiscati per lo svolgimento di attività sociali in senso ampio al servizio del territorio al fine di rafforzare e accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di inserimento e di integrazione sociale di persone svantaggiate, di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

### **ART. 3 – ELENCO DEI BENI CONFISCATI**

- 1.É istituito l'elenco dei beni immobili confiscati trasferiti al patrimonio del Comune di Caivano.
- 2.L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Ente e periodicamente aggiornato con cadenza semestrale, contiene i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione.

## **TITOLO II**

### **ART. 4 – MODALITÀ DI GESTIONE**

- 1.I beni confiscati possono essere amministrati direttamente o, sulla base di apposita convenzione, assegnati in concessione, a titolo gratuito a:
  - a. comunità, anche giovanili;
  - b. enti;
  - c. associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
  - d. organizzazioni di volontariato di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017;
  - e. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

- f. comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  - g. associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
  - h. altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro;
  - i. operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
  - l. Enti parco nazionali e regionali.
2. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.
  3. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.
  4. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### **ART. 5 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA - UTILIZZO ISTITUZIONALE**

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale, gli immobili confiscati possono essere destinati ad uso istituzionale come sedi di uffici comunali.
2. All'esterno dell'immobile confiscato è apposta una targa sulla quale è riportata, oltre allo stemma del Comune di Caivano, la seguente dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata – Comune di Caivano".

#### **TITOLO III**

#### **ART. 6 – CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO**

1. La Giunta Comunale individua preventivamente la destinazione del bene da assegnare in concessione.
2. Il bene confiscato è assegnato in concessione con provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio competente per la gestione del patrimonio comunale di concerto con il Responsabile del Settore Politiche Sociali e del Responsabile del Settore Urbanistica, previa procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento secondo le modalità previste dal presente regolamento e dallo schema di avviso pubblico allegato al presente regolamento.
3. Nell'ambito della procedura di assegnazione dei beni di cui al comma 1 art.3 del presente regolamento, sono escluse le associazioni, le organizzazioni di volontariato di cui al DLvo 117/2017, le cooperative sociali, le comunità terapeutiche e centri di recupero, associazioni di protezione ambientale, delle quali facciano parte

amministratori o dipendenti comunali che ivi svolgano funzioni direttive ovvero che abbiano svolto nel quinquennio precedente, o che facciano parte, anche quali semplici soci, e comunque, tutti i soggetti che versino in ipotesi di incompatibilità o di esclusione, così come previste dalla legge.

4. La candidatura è redatta secondo le modalità e con gli allegati dettagliatamente indicati nell'avviso pubblico allegato al presente regolamento.

5. La valutazione delle candidature presentate è effettuata da una commissione di valutazione presieduta dal Responsabile del Servizio competente per la gestione del patrimonio comunale ed è composta dal Responsabile del Settore Politiche Sociali e dal Responsabile del Settore Urbanistica e da un segretario scelto tra i dipendenti dell'Ente.

6. La commissione di cui al precedente comma 5 individua il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere volte al miglioramento, alla fruizione ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione, siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico e alle finalità indicate dal Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, tenendo anche conto dell'esperienza posseduta dal proponente nell'ambito dell'attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all'ultimo triennio, della sua struttura e della dimensione organizzativa così come indicato nello schema di avviso pubblico allegato al presente regolamento.

## **ART. 7 – CONVENZIONE ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

2. Sono, in particolare, a carico del concessionario i seguenti obblighi:

a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del bene concesso esclusivamente per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale;

b) l'obbligo di tenere costantemente ed immediatamente informato l'ente concedente dell'attività svolta, con scadenza almeno semestrale;

c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, compresi quelli derivanti da atti vandalici, e per responsabilità civile e l'obbligo di attivare apposita polizza fidejussoria a copertura della integrità dei beni che hanno un valore economico significativo;

d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;

e) l'obbligo di rispettare le norme in materia di lavoro, assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;

f) l'obbligo di informare immediatamente l'ente in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato e la natura dello stesso;

g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;

h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;

i) l'onere delle spese per le utenze necessario alla gestione dei locali;

j) l'obbligo di trasmettere annualmente, con nota scritta, l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale proprio impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi e a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;

k) l'obbligo di trasmettere, annualmente, all'ente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti;

l) l'obbligo di esporre nei beni concessi una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60 di metallo color bianco con scritta rossa sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del comune di Caivano ed il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alla criminalità organizzata - Comune di Caivano";

m) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Caivano in alto al centro;

n) l'obbligo di restituire i beni concessi nella loro integrità come da verbale di consegna, salvo il deperimento d'uso, nel caso in cui si riscontrassero al momento della restituzione i danni relativi al bene concesso in uso, l'amministrazione richiederà al concessionario la immediata messa in ripristino del bene secondo le prescrizioni ed i tempi indicati dal competente ufficio comunale. In caso di mancata ottemperanza, l'amministrazione può provvedere in proprio addebitando i costi al concessionario;

o) l'obbligo di trovarsi in regola con la normativa vigente in materia di antimafia.

## **ART. 8 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione non può essere rilasciata per un periodo inferiore ad anni 9 (nove) ed è rinnovabile per un ulteriore periodo di pari durata.

2. Il Comune non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 11 del presente regolamento

## **ART. 9 - CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO**

1. Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione né cedere a terzi, a qualunque titolo, la concessione né funzioni ed attività previste nel progetto e nella concessione.

## **ART. 10 – CONTROLLI**

1. Dell'avvenuta concessione del bene confiscato viene data notizia al Prefetto, al Questore, ai Comandanti provinciali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, all'Ispettorato del lavoro e ad ogni altro ente o ufficio pubblico competente ad effettuare i controlli.

2. È rimesso al Responsabile del Servizio competente per il Patrimonio e al Responsabile del Settore Urbanistica, il controllo - anche mediante la Polizia Locale o altri funzionari dell'Ente appositamente incaricati - sul concessionario, sui beni concessi e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella legge e nella convenzione.

3. Il Responsabile del Servizio competente per il Patrimonio verifica periodicamente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti previsti per l'assegnazione in concessione ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011.

## **ART. 11 – DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle disposizioni della convenzione che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure ponga in essere atti, iniziative, sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengano al ruolo ed alla collocazione anti-criminale dell'ente concedente.

2. La concessione in ogni caso viene revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, ed il rapporto concessorio è risolto immediatamente, nei seguenti casi:

a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'ente concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti camorristici nello svolgimento della propria attività;

b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che richiesti per la concessione del bene;

c) qualora il concessionario ceda a terzi, anche di fatto, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, la concessione costituisca di fatto sui beni concessi diritti o ipoteche di qualsiasi natura;

- d) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di lavoro, assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;
- e) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizione sociale evidenzino forme di condizionamento di tipo camorristico;
- f) qualora il concessionario non provveda al pagamento, ove dovuti, di imposta, diritti e simili di pertinenza comunali.

## **TITOLO IV**

### **ART. 12 - CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO**

1. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati per finalità di lucro ed i relativi proventi sono reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.
2. Le somme introitate dalla concessione a titolo oneroso dei suddetti immobili confluiscono in un apposito capitolo da utilizzare esclusivamente per specifiche finalità sociali di anno in anno determinate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione.

### **ART. 13 - DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone di concessione è determinato in base al valore di mercato ed è soggetto nel corso del rapporto di concessione ad aggiornamenti annuali sulla base degli indici ISTAT, tenendo conto tuttavia delle eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

### **ART. 14 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE**

1. Il soggetto al quale affidare il bene in concessione onerosa è individuato previa procedura ad evidenza pubblica secondo le modalità di cui al presente regolamento e secondo quanto specificato nell'avviso pubblico.
2. Il bene è assegnato al soggetto che abbia offerto un maggior canone rispetto a quello posto a base d'asta.
3. L'avviso è affisso all'Albo Pretorio on line del Comune di Caivano per almeno trenta giorni consecutivi.

---

### **ART. 15 - REQUISITI SOGGETTIVI**

1. Chiunque possa contrattare con le pubbliche amministrazioni può partecipare alla procedura di avviso pubblico a titolo oneroso.

2. La domanda per il rilascio della concessione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo le modalità previste dall'apposito avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
3. Alla domanda dovranno essere allegati, oltre ai documenti volti a comprovare il possesso da parte del richiedente dei requisiti di legge per poter ricevere in concessione il bene, anche quelli previsti nell'avviso pubblico.

#### **ART. 16 - PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. Il provvedimento di concessione è preceduto dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine al soggetto richiedente, ai sensi della normativa vigente, ed eventualmente alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso soggetto richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni.


#### **ART. 17 - DURATA**

1. La concessione a titolo oneroso, fatte salvi i termini di durata stabiliti dalle specifiche discipline previste da leggi speciali, avrà la durata stabilita dall'avviso pubblico.

#### **TITOLO IV**

#### **ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Caivano.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni che risultino incompatibili con le norme in esso previste.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
4. Qualunque modifica od integrazione alle disposizioni di legge che venissero emanate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e che riguardino la disciplina dei beni confiscati alla criminalità organizzata troveranno diretta ed immediata applicazione senza necessità di alcun recepimento o presa d'atto da parte del Comune di Caivano.





# COMUNE DI CAIVANO

## CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

### DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Nominata con D.P.R.27/04/2018-G.U.Serie Generale n.117 del 22.05.2018; D.P.R. del 10.09.2018 e D.P.R.-21.02.2019)  
Adottata con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del Decr.Lgs. n. 267/2000

N° 27 del 19/09/2020

### OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

L'anno **duemilaventi**, addì **diciannove** del mese di **settembre** alle ore 15:15 , nella sede del Comune di Caivano, si è riunita la Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 27/03/2018, registrato in data 03/05/2018 alla Corte dei Conti composta da:

Nome	Presenza	Assenza
MONE FERNANDO	P	
CIRILLO GIOVANNI	P	
ANDRACCHIO ROBERTO	P	

Assistita dal Il Segretario Generale d.ssa Giulia Di Matteo, incaricato della redazione del verbale. Assume la Presidenza il dott. Fernando Mone nella qualità di componente più anziano d'età, ai sensi dell'art.1 comma 1 del D.M.Interno n. 523 del 28.07/1995. Il Presidente constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della seduta, dichiara aperta la seduta stessa, previa lettura dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, che attestano a mente del successivo art. 147 bis la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto, sulla deliberazione in oggetto.

## **Relazione Istruttoria**

### **Premesso**

-che il Comune di Caivano è assegnatario di diversi beni confiscati alla criminalità organizzata;

- che il decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159 e ss.mm.ii. attribuisce all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata il compito di curare la gestione dei predetti beni fino all’emissione dei provvedimenti di destinazione, tra i quali rientrano il trasferimento per finalità istituzionali o sociali al patrimonio indisponibile del Comune ove l’immobile è sito;

-che l’art. 48 del D. Lgs. n.159/2011, tra l’altro, stabilisce che:

*a) gli enti territoriali, anche consorzandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnano in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e successive modificazioni;*

*b) la convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo nonché agli Enti parco nazionali e regionali;*

*c) i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.*

Se entro due anni l’ente territoriale non ha provveduto all’assegnazione o all’utilizzazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l’assegnazione e l’utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall’utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell’Agenzia e dell’ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l’ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto.

Preso atto che nel regolamento comunale vigente “per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla mafia”, adottato con deliberazione della Commissione

Straordinaria n. 1 del 30.01.2020, è necessario procedere ad effettuare alcune piccole correzioni;

Ritenuto necessario, pertanto, adottare il nuovo Regolamento comunale dei beni immobili confiscati alla mafia, disciplinando le competenze, le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni ai fini dell'utilizzo degli stessi beni immobili confiscati, nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità e pubblica concorrenza;

Si ritiene che il nuovo Regolamento comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità, allegato alla presente proposta sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale unitamente allo schema di avviso pubblico e al modello tipo di domanda, sia meritevole di approvazione.

L'Istruttore Tecnico Direttivo  
(Ing. Stefano Lizzi)

Vista la Relazione Istruttoria come sopra articolata

### **SI PROPONE**

1) di approvare il nuovo "Regolamento per la disciplina dell'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del comune di Caivano", che si compone di n. 18 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", con annesso schema di avviso pubblico per l'assegnazione in concessione di beni immobili confiscati alla C.O. e modello di domanda tipo, per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto, sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 1 del 30/01/2020 che deve, pertanto, intendersi revocato.

Il Responsabile del Settore  
(Dott. Gennaro Sirico)  
(atto firmato digitalmente)

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Con i poteri del Consiglio Comunale

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio interessato;

Attesa la propria competenza;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, a seguito di separata ed unanime votazione dei presenti.

Letto, confermato e sottoscritto

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Dott. F. Mone Dott. G. Cirillo Dott. R. Andracchio

(atto sottoscritto digitalmente)

**IL Il Segretario Generale**

d.ssa Giulia Di Matteo



# **COMUNE DI CAIVANO**

**CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI**

## **SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**COMUNE DI CAIVANO**  
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE  
DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

Oggetto del presente avviso è la procedura volta all'assegnazione in concessione ai soggetti sotto elencati in possesso dei requisiti di legge di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e assegnati al Comune di Caivano in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. \_\_\_ del \_\_\_\_.

Possono avanzare la propria candidatura i seguenti soggetti:

- a. comunità, anche giovanili;
- b. enti;
- c. associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
- d. organizzazioni di volontariato di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017;
- e. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- f. comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- g. associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;
- h. altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro;
- i. operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- l. Enti parco nazionali e regionali.

Non saranno esaminate e valutate le istanze provenienti da soggetti che non rientrino nelle categorie suddette.

La candidatura deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata al Capo dell'Amministrazione comunale di Caivano, da presentarsi al protocollo generale dell'Ente entro e non oltre il \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare, pena l'esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio valido documento di identità. La candidatura, pena l'esclusione, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve recare l'indicazione precisa della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito dell'ente richiedente.

Alla richiesta dovrà essere allegato, in originale o copia conforme autenticata a norma di legge:

1)

a1) per enti, associazioni, comunità, associazioni riconosciute e non: l'atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale.

a2) per le cooperative sociali: l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d'iscrizione all'albo delle società cooperative presso la camera di commercio, sezione cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal decreto 23 giugno 2004 del ministero delle attività produttive;

a3) per le organizzazioni di volontariato di cui al d. lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il decreto d'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato;

a4) per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il decreto di riconoscimento come ente ausiliario della regione o dello stato.

2) dichiarazione resa dal rappresentante legale, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, con la quale si attesti che l'ente: a) non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia; b) si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell'ente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi; c) si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al d. lgs. n. 81/2008; d) di essere a conoscenza dei luoghi o immobili dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività di progetto; e) si obbliga a comunicare costantemente e immediatamente all'ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività.

3) progetto di ristrutturazione del bene (ove necessario) e di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione secondo gli indirizzi e la destinazione d'uso indicata dall'amministrazione comunale, redatto e sottoscritto anche da tecnico specializzato o competente, con allegata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare e relativo cronogramma.

4) relazione analitica descrittiva delle attività, svolte nell'ultimo triennio dall'ente, analoghe a quelle che si intendono realizzare tramite il progetto sul bene. In riferimento al presente punto è necessario indicare: tipologia di servizio e destinatari, committenti per i quali è svolto il servizio (enti locali, altro), data d'inizio e di scadenza del servizio, numero totale di mesi di gestione, eventuali estremi dell'atto di affidamento ed eventuali revoche.

5) l'elenco nominativo e aggiornato dei soci e degli amministratori dell'ente richiedente.

6) l'elenco nominativo del personale che l'ente richiedente intende impiegare nel progetto nel rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati.

anche gli atti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) devono essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente richiedente.

Il plico contenente la candidatura e la documentazione, pena l'esclusione dalla selezione, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ entro le ore 9.00 all'ufficio protocollo generale del Comune di Caivano. È altresì facoltà dei richiedenti la consegna a mano del plico, entro la data e l'ora indicate. Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: "richiesta concessione bene confiscato alla criminalità organizzata sito nel Comune di Caivano alla via

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Il plico deve contenere al suo interno due buste, a sua volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura,

recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, "a - documentazione" e "b - offerta progetto". Nella busta "a - documentazione" devono essere contenuti, a pena di esclusione, oltre alla candidatura anche tutti i documenti di cui ai punti 1) e 2) del presente avviso. Nella busta "b - offerta progetto" devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), del presente avviso.

Le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate dalla commissione di cui all'articolo 5 del Regolamento.

La commissione, acquisite le richieste, individua il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate. Le proposte devono rispondere all'interesse pubblico e alle finalità previste dalla normativa, dal regolamento comunale e dal presente avviso pubblico e devono essere, altresì, finalizzate, esclusivamente, al miglioramento ed allo sviluppo dei beni conformemente alle prescrizioni del relativo decreto di destinazione.

Si terrà conto, altresì, della struttura e della condizione organizzativa ed economica, dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente con riferimento all'attività per lo svolgimento della quale, viene richiesta l'assegnazione del bene.

L'esperienza richiesta e valutata è quella dell'ultimo triennio. per l'individuazione del concessionario si procederà con una valutazione comparativa ricorrendo a criteri comprensivi di una pluralità di elementi atti a verificare la capacità tecnica, organizzativa ed economica, nonché la qualità complessiva del progetto di utilizzo del bene.

A tal fine sarà attribuito il seguente punteggio:

**Capacità tecnica** relativamente all'esperienza e alla professionalità acquisita esclusivamente nella gestione, nell'ultimo triennio, di attività identica a quella che si intende realizzare sul bene per conto di enti pubblici e quindi in rapporto di convenzione con queste ultime, per la quale sarà attribuito 0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per un massimo di punti **20**. Le frazioni inferiori a 15 giorni non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili;

**Capacità organizzativa** relativamente all'assetto dell'ente e al personale che si intende impiegare nell'attività sul bene per la quale sarà attribuito un punteggio massimo di punti **10**;

**Somma investita** nella ristrutturazione, adeguamento funzionale e allestimento del bene: punti 1 ogni 10.000 € fino a un massimo di **20** punti;

**Qualità complessiva dell'ipotesi progettuale**, ivi incluso il progetto tecnico di eventuale ristrutturazione presentata per un massimo di punti **50**.

L'assegnazione avverrà in favore della proposta migliore (quella che avrà conseguito il maggior punteggio che comunque non potrà essere inferiore a 50 punti) valutabile in base agli elementi che insieme costituiranno il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta-progetto da parte della commissione.

#### **Modalità di svolgimento della procedura**

La commissione, nel giorno fissato per la selezione, procederà in seduta pubblica, all'esame della documentazione prodotta dai soggetti interessati all'assegnazione del bene.

È facoltà dell'amministrazione procedere alla verifica della documentazione prodotta con autocertificazione, pertanto la commissione, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000, può effettuare verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti i requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa. procederà con apposito sorteggio, oppure secondo criteri discrezionali, ad individuare i soggetti nei cui confronti si procederà alla verifica. La commissione procederà, in un secondo tempo, dopo avere esaurito la verifica, in forma riservata, attraverso i tecnici che la costituiscono alla valutazione delle offerte-progetto. Esaurita la fase della valutazione tecnica, la commissione di selezione, dopo l'attribuzione dei singoli punteggi, procederà

immediatamente alla stesura di una graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti; quindi, procederà, in seduta pubblica, alla lettura della graduatoria ed alla affissione in luogo pubblico presso la sede centrale del Comune.

Il bene sarà assegnato in concessione al soggetto a cui sarà attribuito il massimo punteggio. La commissione richiederà all'ente, che si colloca al primo posto in graduatoria, di comprovare il possesso di tutti i requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa. Quando tale prova non sia fornita ovvero non si confermino le dichiarazioni allegate alla richiesta di assegnazione, la commissione procede all'esclusione del concorrente dalla gara nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. In tal caso la commissione scorrerà la graduatoria e procederà ai sensi del periodo precedente nei confronti dei soggetti che seguono. È data facoltà ai partecipanti alla selezione di documentare preventivamente la dichiarazione resa tramite la presentazione di formale attestazione da parte dei committenti dei servizi. Il bene potrà essere concesso anche in presenza di una sola offerta pervenuta o rimasta in gara.


Il bene è affidato in via definitiva con provvedimento del Responsabile del Servizio Patrimonio su proposta della commissione secondo le risultanze della selezione pubblica.

La concessione del bene comunque dovrà essere preceduta dall'acquisizione delle informazioni prefettizie, anche riservate, in ordine all'ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e delle professionalità e del personale proprio che lo stesso ente intende impiegare nel bene.

L'amministrazione comunale, indipendentemente dalle risultanze della selezione pubblica, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla concessione del bene qualora il progetto di utilizzazione del bene richiesto non risponda all'interesse pubblico o non sia coerente con i programmi dell'amministrazione comunale in materia di contrasto della camorra e della criminalità organizzata.

Le spese della convenzione sono a carico dell'ente o associazione che lo abbia avuto in concessione. La concessione è comunque subordinata alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di selezione pubblica.

L'amministrazione comunale si riserva di disporre con provvedimento motivato ove ne ricorre la necessità, la riapertura dei termini per la procedura e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa. Per ulteriori chiarimenti, i soggetti interessati, possono rivolgersi al responsabile del procedimento identificato nel responsabile del Settore.





# COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## SCHEMA DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Modello di domanda (in carta semplice)

al Capo dell'Amministrazione del Comune di Caivano (NA)

**Oggetto: Domanda per l'affidamento in concessione a favore di soggetti privati di beni  
confiscati alla criminalità organizzata.**

il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
prov. \_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
in qualità di legale rappresentante dell'ente \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_ codice fiscale/ partita iva \_\_\_\_\_ richiede la  
concessione in uso del bene confiscato alla criminalità organizzata, inserito nel patrimonio  
indisponibile del Comune di Caivano ubicato in via/piazza/ \_\_\_\_\_ di  
estensione di mq \_\_\_\_\_ e identificato catastalmente come segue:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

al fine di realizzare le attività come da progetto, relazioni e documentazione allegati alla presente istanza. all'uopo il sottoscritto,

### **dichiara**

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del regolamento comunale approvato dalla Commissione Straordinaria con deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ e si impegna a rispettare nelle attività di uso del bene e di progetto, le finalità di cui alla propria proposta, conformi alle prescrizioni dell'avviso pubblico.

Allega alla presente:

1) l'atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale (per enti, comunità, associazioni non lucrative riconosciute e non).

- l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d'iscrizione all'albo delle società cooperative presso la camera di commercio, sezione cooperative a mutualità prevalente, secondo

quanto previsto dal decreto 23 giugno 2004 del ministero delle attività produttive (per le cooperative sociali);

- l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato (per le organizzazioni di volontariato di cui al decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni);

- l'atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il decreto di riconoscimento come ente ausiliario della regione o dello stato (per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

2) dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesta che l'ente:

a) non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;

b) si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell'ente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

c) si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nelle disposizioni normative vigenti;

d) di essere a conoscenza dei luoghi e/o immobili dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività;

e) si obbliga a comunicare immediatamente all'ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o delle professionalità e del personale da impiegare nell'attività di progetto.

3) progetto di ristrutturazione del bene (ove necessari) e utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto ed anche sottoscritto ove previsto per legge da tecnico specializzato o competente, con allegata relazione descrittiva delle attività di progetto che si intendono realizzare e relativo cronogramma;

4) relazione analitica descrittiva delle attività, svolte nell'ultimo triennio, analoghe a quelle che si intendono realizzare sul bene, con descrizione della tipologia di servizio e destinatari, committenti per i quali è svolto il servizio (enti locali, altro), data d'inizio e di scadenza del servizio, numero totale di mesi di gestione, eventuali estremi dell'atto di affidamento ed eventuali revoche.

5) l'elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell'ente richiedente;

6) l'elenco nominativo delle professionalità e del personale che l'ente richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sul bene con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati.

data \_\_\_\_\_

firma del richiedente \_\_\_\_\_